

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 355/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 356/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 357/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 358/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 359/91 della Commissione, del 12 febbraio 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 360/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3484/90 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1990/1991** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 361/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti** 13
- Regolamento (CEE) n. 362/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 14
- Regolamento (CEE) n. 363/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 364/91 della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/71/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 16 gennaio 1991, che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione 25**

91/72/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 16 gennaio 1991, che modifica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari 27**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 355/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 322/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 322/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 12. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	142,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	142,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	203,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	203,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	196,10
1001 90 99	196,10
1002 00 00	160,25 ⁽⁶⁾
1003 00 10	164,49
1003 00 90	164,49
1004 00 10	150,02
1004 00 90	150,02
1005 10 90	142,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	142,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	152,06 ⁽⁴⁾
1008 10 00	70,11
1008 20 00	135,61 ⁽⁴⁾
1008 30 00	79,27 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	79,27
1101 00 00	287,92 ⁽⁸⁾
1102 10 00	238,54 ⁽⁸⁾
1103 11 10	328,55 ⁽⁸⁾
1103 11 90	309,68 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 356/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	2,89
0712 90 19	0	0	0	2,89
1001 10 10	0	0	0	1,37
1001 10 90	0	0	0	1,37
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	2,89
1005 90 00	0	0	0	2,89
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'11 e 12 febbraio 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,

b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 358/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire

gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Grecia e Portogallo.

Ferre restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 18 febbraio 1991.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 359/91 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1991****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 20 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che

giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pescherecci menzionati nell'allegato del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

Identificazione esterna lettere e numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
ABH 4-N	Seehund			
CUX 30-N	Hoffnung			
CUX 31-N	Rosengarten			
CUX 33-N	Jan Cux			
CUX 34-N	Taube			
DAN 1-N	Nordstern			
DIT 16-N	Harm Looden			
EMD 4-N	Hanne			
GRO 23-N	Ingeborg			
HOO 63-N	Pegasus			
HOR 1-N	Drei Gebrüder			
HOR 2-N	Jan Gosselaar			
KAS 1	Helga I			
VAR 3-N	Iris			
VAR 7-N	Conger			
VAR 9-N	Germania			
WIL 4-N	Frauke			
WIL 5-N	Utguisu			
WIL 6-N	Seewolf			
WIL 9-N	Condor			

REGOLAMENTO (CEE) N. 360/91 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1991****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3484/90 che fissa gli importi compensativi
adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1990/1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3484/90 della Commissione ⁽²⁾, ha fissato gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1990/1991;

considerando che da una verifica è risultato un errore dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3484/90; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3484/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.⁽²⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 79.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Importo compensativo « adesione » da riscuotere (-) o da concedere (+) nei seguenti scambi							
				dai paesi terzi verso la Spagna	dalla CEE a dieci verso la Spagna	dalla Spagna verso i paesi terzi o la CEE a dieci	dai paesi terzi verso il Portogallo	dalla CEE a dieci verso il Portogallo	dal Portogallo verso i paesi terzi o la CEE a dieci	dalla Spagna verso il Portogallo	dal Portogallo verso la Spagna
1509 10 10	1	7298		—	+ 40,75	- 40,75	—	+ 8,29	- 8,29	- 32,46	+ 32,46
	1	7299		—	+ 40,75	- 40,75	—	+ 8,29	- 8,29	- 32,46	+ 32,46
	1	7314		+ 23,50	—	—	- 4,17	—	—	—	—
1509 10 90	2	7709		—	+ 40,75	- 40,75	—	+ 8,29	- 8,29	- 32,46	+ 32,46
	2	7713		—	+ 23,50	- 23,50	—	- 4,17	+ 4,17	- 27,67	+ 27,67
	2	7714		+ 23,50	—	—	- 4,17	—	—	—	—
1509 90 00	3	7717		—	+ 42,38	- 42,38	—	+ 8,62	- 8,62	- 33,76	+ 33,76
	3	7718		—	+ 25,13	- 25,13	—	- 3,84	+ 3,84	- 28,97	+ 28,97
	3	7719		+ 25,13	—	—	- 3,84	—	—	—	—
1510 00 10	4	7724		—	+ 19,15	- 19,15	—	+ 3,90	- 3,90	- 15,25	+ 15,25
	4	7729		—	+ 19,15	- 19,15	—	+ 3,90	- 3,90	- 15,25	+ 15,25
	4	7733		+ 1,90	—	—	- 8,56	—	—	—	—
1510 00 90	5	7734		—	+ 22,98	- 22,98	—	+ 4,68	- 4,68	- 18,30	+ 18,30
	5	7737		—	+ 5,73	- 5,73	—	- 7,78	+ 7,78	- 13,51	+ 13,51
	5	7738		+ 5,73	—	—	- 7,78	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 361/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli da ingrasso sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3749/90 ⁽⁵⁾; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90 reca le disposizioni applicabili in caso di ingrasso degli agnelli dopo lo svezzamento; che all'articolo 2 dello stesso regolamento sono previste le disposizioni applicabili per i produttori che intendano beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89 in materia di svezzamento degli agnelli; che è opportuno permettere a taluni produttori che hanno dichiarato che intendono avvalersi di tale deroga, di decidere di procedere allo svezzamento di tutti i loro agnelli o parte di essi e al loro ingrasso fuori dell'azienda; che in tal caso è opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora nel corso del periodo di cui al paragrafo 2 il produttore decida di svezzare tutti i suoi agnelli o parte di essi e di ingrassarli fuori dell'azienda, alle partite di agnelli considerate si applicano le disposizioni dell'articolo 1. In tal caso, la durata dell'ingrasso fuori dell'azienda deve essere sufficiente perché sia pienamente rispettato il periodo di 75 giorni, previsto al paragrafo 2, intercorrente tra il periodo effettivo di nascita considerato e quello di commercializzazione della partita per la macellazione. »
- 2) All'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, i termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 4 », sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 1, paragrafo 5 ».
- 3) Nell'allegato I B (Zone, Portogallo) è aggiunto il distretto di « Portalegre ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 360 del 24. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 362/91 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3803/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 259/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3803/90 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1991, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1991, pag. 81.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		18,76
0401 10 90		17,55
0401 20 11		25,79
0401 20 19		24,58
0401 20 91		31,36
0401 20 99		30,15
0401 30 11		80,25
0401 30 19		79,04
0401 30 31		154,05
0401 30 39		152,84
0401 30 91		258,06
0401 30 99		256,85
0402 10 11	(*)	134,79
0402 10 19	(*)	127,54
0402 10 91	(*) (*)	1,2754/kg + 29,80
0402 10 99	(*) (*)	1,2754/kg + 22,55
0402 21 11	(*)	195,22
0402 21 17	(*)	187,97
0402 21 19	(*)	187,97
0402 21 91	(*)	228,76
0402 21 99	(*)	221,51
0402 29 11	(*) (*) (*)	1,8797/kg + 29,80
0402 29 15	(*) (*)	1,8797/kg + 29,80
0402 29 19	(*) (*)	1,8797/kg + 22,55
0402 29 91	(*) (*)	2,2151/kg + 29,80
0402 29 99	(*) (*)	2,2151/kg + 22,55
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	154,05
0402 91 59	(*)	152,84
0402 91 91	(*)	258,06
0402 91 99	(*)	256,85
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*) (*)	1,5042/kg + 26,18
0402 99 39	(*) (*)	1,5042/kg + 24,97
0402 99 91	(*) (*)	2,5443/kg + 26,18
0402 99 99	(*) (*)	2,5443/kg + 24,97
0403 10 02		134,79
0403 10 04		195,22

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 06		228,76
0403 10 12	(¹)	1,2754 / kg + 29,80
0403 10 14	(¹)	1,8797 / kg + 29,80
0403 10 16	(¹)	2,2151 / kg + 29,80
0403 10 22		28,20
0403 10 24		33,77
0403 10 26		82,66
0403 10 32	(¹)	0,2216 / kg + 28,59
0403 10 34	(¹)	0,2773 / kg + 28,59
0403 10 36	(¹)	0,7662 / kg + 28,59
0403 90 11		134,79
0403 90 13		195,22
0403 90 19		228,76
0403 90 31	(¹)	1,2754 / kg + 29,80
0403 90 33	(¹)	1,8797 / kg + 29,80
0403 90 39	(¹)	2,2151 / kg + 29,80
0403 90 51		28,20
0403 90 53		33,77
0403 90 59		82,66
0403 90 61	(¹)	0,2216 / kg + 28,59
0403 90 63	(¹)	0,2773 / kg + 28,59
0403 90 69	(¹)	0,7662 / kg + 28,59
0404 10 11		31,54
0404 10 19	(¹)	0,3154 / kg + 22,55
0404 10 91	(²)	0,3154 / kg
0404 10 99	(²)	0,3154 / kg + 22,55
0404 90 11		134,79
0404 90 13		195,22
0404 90 19		228,76
0404 90 31		134,79
0404 90 33		195,22
0404 90 39		228,76
0404 90 51	(¹)	1,2754 / kg + 29,80
0404 90 53	(¹) (³)	1,8797 / kg + 29,80
0404 90 59	(¹)	2,2151 / kg + 29,80
0404 90 91	(¹)	1,2754 / kg + 29,80
0404 90 93	(¹) (³)	1,8797 / kg + 29,80
0404 90 99	(¹)	2,2151 / kg + 29,80
0405 00 10		266,31
0405 00 90		324,90
0406 10 10	(⁴)	237,75
0406 10 90	(⁴)	286,53
0406 20 10	(³) (⁴)	416,34
0406 20 90	(⁴)	416,34
0406 30 10	(³) (⁴)	189,89
0406 30 31	(³) (⁴)	177,25
0406 30 39	(³) (⁴)	189,89
0406 30 90	(³) (⁴)	286,61

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 40 00	(*) (*)	148,14
0406 90 11	(*) (*)	241,40
0406 90 13	(*) (*)	196,74
0406 90 15	(*) (*)	196,74
0406 90 17	(*) (*)	196,74
0406 90 19	(*) (*)	416,34
0406 90 21	(*) (*)	241,40
0406 90 23	(*) (*)	189,81
0406 90 25	(*) (*)	189,81
0406 90 27	(*) (*)	189,81
0406 90 29	(*) (*)	189,81
0406 90 31	(*) (*)	189,81
0406 90 33	(*)	189,81
0406 90 35	(*) (*)	189,81
0406 90 37	(*) (*)	189,81
0406 90 39	(*) (*)	189,81
0406 90 50	(*) (*)	189,81
0406 90 61	(*)	416,34
0406 90 63	(*)	416,34
0406 90 69	(*)	416,34
0406 90 71	(*)	237,75
0406 90 73	(*)	189,81
0406 90 75	(*)	189,81
0406 90 77	(*)	189,81
0406 90 79	(*)	189,81
0406 90 81	(*)	189,81
0406 90 83	(*)	189,81
0406 90 85	(*)	189,81
0406 90 89	(*) (*)	189,81
0406 90 91	(*)	237,75
0406 90 93	(*)	237,75
0406 90 97	(*)	286,53
0406 90 99	(*)	286,53
1702 10 10		36,29
1702 10 90		36,29
2106 90 51		36,29
2309 10 15		98,08
2309 10 19		127,41
2309 10 39		119,49
2309 10 59		98,82
2309 10 70		127,41
2309 90 35		98,08
2309 90 39		127,41
2309 90 49		119,49
2309 90 59		98,82
2309 90 70		127,41

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 363/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 200 000 tonnellate di grano tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/90⁽⁷⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	140,00
	06	50,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	100,00
	05	100,00
	06	119,50 (2)
	02	20,00
1002 00 00 000	03	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1003 00 10 000	07	87,00
	02	0
1003 00 90 000	04	87,00
	06	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	160,00
1101 00 00 130	01	141,00
1101 00 00 150	01	130,00
1101 00 00 170	01	121,00
1101 00 00 180	01	108,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	160,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	242,00
1103 11 10 200	01	229,00
1103 11 10 500	01	204,00
1103 11 10 900	01	193,00
1103 11 90 100	01	160,00
1103 11 90 900	—	—

- (¹) Per le destinazioni seguenti :
- 01 tutti i paesi terzi,
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
 - 05 la zona II b),
 - 06 Unione Sovietica,
 - 07 Polonia e Ungheria.
- (²) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 200 000 t di grano tenero.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 364/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	42,08 ⁽¹⁾
1701 11 90	42,08 ⁽¹⁾
1701 12 10	42,08 ⁽¹⁾
1701 12 90	42,08 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,29
1701 99 10	46,29
1701 99 90	46,29 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1991

che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

(91/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che le divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che l'obiettivo principale di qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura degli aromi è quello di soddisfare l'esigenza d'informazione e di tutela del consumatore;

considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 9 della direttiva 88/388/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare;

considerando che il Consiglio non ha statuito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

È aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale possono essere messi in commercio soltanto se la loro etichettatura comporta le seguenti indicazioni obbligatorie, che devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

- a) o il termine «aroma» o una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma;
- b) o la menzione «per prodotti alimentari» oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato;

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

- c) il termine minimo di conservazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 e dell'articolo 9 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (*);
- d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
- e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta l'uso appropriato dell'aroma;
- f) il quantitativo netto espresso in unità di massa o di volume;
- g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
- h) un'indicazione o un marchio che consenta di identificare il lotto conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (**);
- i) nel caso di una miscela di uno o più aromi con altre sostanze, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:
 - dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente al punto a);
 - del nome, o se del caso, del numero CEE di ciascuna delle altre sostanze o materie.

2. Il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione dal significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione dal significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari esclusivamente o pressoché esclusivamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi considerati.

3. Le menzioni previste dal presente articolo devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, fatto salvo il caso in cui la loro informazione sia assicurata con altre misure. La presente disposizione non impedisce che le suddette menzioni siano indicate in varie lingue.

(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(**) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21.

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992,
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1991

che modifica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari

(91/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino,

considerando che le legislazioni nazionali divergenti per quanto riguarda le modalità di denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figura sull'etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei suddetti prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che qualsiasi normativa concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere basata sul requisito essenziale dell'informazione e della tutela dei consumatori;

considerando che a tal fine è opportuno proteggere il qualificativo « naturale » o qualsiasi espressione di significato equivalente;

considerando che detti termini sono stati definiti all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione ⁽³⁾;

considerando che è necessario estendere detta definizione al settore dell'etichettatura dei prodotti alimentari;

considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali provvedimenti;

considerando che il Consiglio non ha stabilito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III della presente direttiva. »

2) È aggiunto l'allegato III seguente:

*« ALLEGATO III »***Denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti**

1. Gli aromi sono denominati con il termine di « aromi », o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

2. Il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE relativa agli aromi.
3. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente, può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da:
 - permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992,
 - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, legislative, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente
